Sentenza del 03/10/2023 n. 2498 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 2

Testo

Intitolazione:

IMU - ruralità - esenzione - presupposto

Massima:

Ai fini della fruizione dell'esenzione IMU di cui all'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, per gli immobili classificati come "rurali", ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria, essendo tuttavia sufficiente che il contribuente abbia presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10, ai sensi dell'art. 7, co. 2-bis, DL 70/2011.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in appello, notificato il 22/11/2022 e depositato il 02/12/2022, il Comune di C impugnava la sentenza n.3217/2022, emessa il 09/06/2022 e depositata il 07/07/2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso, proposto dalla società A srl, awerso l'awiso di accertamento N. afferente IMU 2014.

L'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza eccependo la nullità della sentenza per grave difetto di motivazione e per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112, c.p.c. Eccepiva, inoltre l'inapplicabilità' dei requisiti I.A.P. nel settore fotovoltaico.

Con atto di costituzione in giudizio la società A srl chiedeva il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato.

2. All'immobile oggetto della controversia veniva attribuita, con sentenza passata in giudicato, la categoria catastale D10 "Fabbricati rurali". Tale attribuzione aveva efficacia a partire dalla data di presentazione del Doc-fa, awenuta nel 2012, col quale era stata proposta la categoria catastale D10.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.12030/2020 (orientamento confermato con Ordinanza n.23386/2021) è inteNenuta, ancora una volta, in materia di esenzioni IMU relativamente ai

fabbricati rurali con attribuzione catastale A/6 o D/1 O.

I Giudici Supremi, avallando il consolidato orientamento in materia, hanno confermato il principio

secondo cui ai fini della fruizione della esenzione per gli immobili classificati come "rurali" ciò che rileva è il dato oggettivo dell'accatastamento alla relativa categoria.

Le massime, avallando il consolidato orientamento in materia, hanno sottolineato la "ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività dirette alla manipolazione di prodotti agricoli rilevando solo il suo classamento".

Ciò che conta, ai fini della esenzione prevista dalla normativa è il dato oggettivo dell'accatastamento, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, DL 557/1993, che i soggetti interessati abbiano presentato, all'Agenzia del Territorio, una domanda di attribuzione e/o variazione di categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 (art. 7, co. 2-bis, DL 70/2011).

Sarà compito del Comune, eventualmente, "impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/1 O, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".

In virtù dei superiori dettami è pacifico considerare l'immobile, oggetto del gravame, esente IMU .

3. Resta assorbita ogni altra eccezione.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Non può essere accolta la richiesta riguardante l'art. 96 c.p.c. non essendo stata provata né la colpa grave o la malafede della parte appellante né il danno subìto dalla parte appellata.

Conferma la sentenza impugnata.

Condanna il comune di C

P.Q.M.

al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.300,00 oltre spese generali.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza